



TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE

seconda sezione civile

R.P.U. n. 114-1/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Anna FASAN

presidente

dott.ssa Annalisa BARAZZI

giudice relatore

dott. Lorenzo MASSARELLI

giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di apertura della liquidazione controllata dei beni di ORTENSIA MICHELUTTI (C.F. MCHRNS57C58H347U), titolare dell'impresa individuale Michelutti Ortensia, corrente a San Vito di Fagagna (Udine), Via Nuova n. 25;

letto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale o, in subordine, della liquidazione controllata, proposto da Iren Mercato s.p.a., con l'avv. Francesca Mazza del Foro di Reggio Emilia; ritenuta la competenza di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27, c. 2 CCII; sentite le parti in udienza;

rilevato che la ricorrente vanta nei confronti dell'imprenditrice individuale, cui ha fornito energia elettrica, un credito di € 90.350,30, in forza della sentenza di questo Tribunale n. 1110/2024, con la quale è stata respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 436/2024, proposta dalla sig.ra Michelutti;



rilevato che la debitrice si è costituita nel procedimento unitario, limitandosi a rappresentare di essere affetta da grave malattia e a chiedere un differimento dell'udienza per proporre un piano di rientro, differimento cui si è opposta la ricorrente;

rilevato che dalle dichiarazioni dei redditi e dalle informazioni acquisite nell'ambito dell'istruttoria officiosa risulta l'insussistenza dei requisiti dimensionali per l'apertura della liquidazione giudiziale;

ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

a) la debitrice è persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; b) sussiste lo stato di sovraindebitamento, tenuto conto dei modestissimi redditi annui risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, della proprietà della quota di 2/9 di un terreno agricolo e di un fabbricato di modesta rendita a Rive D'Arcano e dell'usufrutto sulla metà parte indivisa di un fabbricato e di altro terreno a San Vito di Fagagna, a fronte del debito azionato dalla ricorrente e di debiti verso l'erario e l'INPS per € 213.179,00 (per quanto dato evincere dalle informazioni acquisite d'ufficio);

ritenuto che l'incapacità della ricorrente di soddisfare regolarmente le obbligazioni a suo carico sia dimostrata dall'ingente indebitamento accumulato;

rilevato che la debitrice non ha eccepito l'impossibilità di acquisire attivo, producendo l'attestazione dell'Organismo di Composizione della Crisi o chiedendo termine per il deposito;

ritenuto che, anche se l'art. 270 c. 4 CCII prevede testualmente che l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale avvenga a cura del liquidatore, dal momento che l'adempimento non può essere eseguito che dalla cancelleria, risulti inutile onerare il liquidatore di proporre un'istanza alla cancelleria per tale incombente, unica attività dallo stesso esigibile;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 268, 269, 270 CCI, disattesa la domanda svolta in via principale dalla ricorrente e in accoglimento della domanda azionata in via subordinata:



-dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni di ORTENSIA MICHELUTTI (C.F. MCHRNS57C58H347U), titolare dell'impresa individuale Michelutti Ortensia, corrente a San Vito di Fagagna (Udine), in Via Nuova n. 25;

-nomina quale giudice delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;

-nomina liquidatore la dott.ssa Gianna Cimolino (CMLGNN55A56H816L), con studio a Udine, in via dei Rizzani n. 10;

-ordina alla debitrice il deposito entro sette giorni della documentazione di cui all'art. 270 c. 2 lett. c) CCI;

-assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI; si applica l'articolo 10, comma 3 CCI;

-ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione dal liquidatore;

-manda alla cancelleria per l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale di Udine;

-ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

-dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata alla debitrice, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Udine, 8.1.2026.

Il giudice estensore

dott.ssa Annalisa Barzazi

Il presidente

dott.ssa Anna Fasan

